

**ARBITRO FINANZIARIO BANCARIO
RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE CONTROVERSIE
COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) POZZOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

(RM) MONTESI Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore ROBERTO MONTESI

Seduta del 06/10/2017

Esame del ricorso n. OMISSIS/2017 del 29/04/2017

proposto da SOCIETA SRL

nei confronti di INTERMEDARIO FINANZIARIO SPA

FATTO

La società ricorrente, con riferimento ad un contratto di leasing mobiliare stipulato con la convenuta **in data 22.06.2012**, con riferimento alle condizioni economiche riportate nel contratto, afferma che:

- **il tasso leasing del 9,170% indicato in contratto è difforme e inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, il quale è pari al 9,559%;**

- quello indicato dalla banca, infatti, è solamente il TAN dell'operazione, **ma non il tasso effettivo**, calcolato così come disposto dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, le quali espressamente prevedono che gli intermediari devono pubblicizzare **il tasso effettivo** (denominato appunto tasso leasing) e **non, invece, il tasso nominale;**

- se il tasso leasing fosse, infatti, quello indicato dall'intermediario il TAN dell'operazione avrebbe dovuto essere inferiore (pari al 8,806 %) con conseguente minore importo della rata pagata;

- conseguentemente deve trovare applicazione l'articolo 117, comma 6, del TUB, il quale prevede che **sono nulle le clausole che prevedono tassi di interesse più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.**

Chiede pertanto che il tasso di interesse applicato venga dunque sostituito col tasso minimo dei Bot (in riferimento al ricalcolo del tasso sostitutivo nella perizia allegata si forniscono due ipotesi di calcolo) e la convenuta dovrà rimborsare quanto illegittimamente percepito.

La banca espone, deduce e rileva che il ricorso avverso ruota attorno ad una serie di contestazioni assolutamente generiche e prive di qualsivoglia supporto probatorio in quanto la ricorrente prima della stipulazione del contratto era stata messa in grado di conoscere tutte le condizioni economiche del finanziamento.

La banca, inoltre, ritiene di aver correttamente indicato il tasso leasing, il quale corrisponde al tasso nominale annuo, **ma ovviamente non tiene conto degli oneri accessori del contratto** (assicurazione, spese, costi RID) non determinabili al momento della stipula; questa è, dunque, la ragione dello scostamento – per la verità lieve – rispetto al tasso effettivamente applicato.

Privo di qualsiasi fondamento è, dunque, il richiamo all'articolo 117 TUB posto che la banca ha correttamente indicato il tasso leasing.

Dalle verifiche effettuate sulla base dei dati del finanziamento emerge che, in effetti, ciò che la banca ha indicato in contratto è il TAN dell'operazione (il tasso in base al quale viene calcolato l'importo della rata) e non, invece, il tasso leasing (ovverosia il tasso di attualizzazione che tiene conto

Decisione, ABF – Collegio di Roma, Pres. Sirena, Rel. Montesi, n. 17655 del 21 dicembre 2017

dell'effetto di capitalizzazione delle rate mensili), il quale comunque risulta pari al 9,40 % e non al 9,559 % calcolato dal perito della ricorrente.

DIRITTO

La formula prevista dalla normativa all'epoca vigente (Istruzioni di Trasparenza di Banca d'Italia pro tempore vigenti, aggiornamento del 29 luglio 2009, alla sezione II, punto 3) imponeva, quanto segue: **“Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi”**.

Quanto alle conseguenze da far discendere da un'errata indicazione del tasso leasing (differenza di 0,23 punti percentuale) si osserva quanto segue:

- la tesi prospettata dalla ricorrente (ovverosia l'applicazione del tasso minimo dei Bot come previsto dall'articolo 117 TUB) non pare essere corretta. La disposizione appena richiamata, infatti, prevede che sono nulle le clausole che prevedono un tasso più sfavorevole rispetto a quello pubblicizzato, ma non sembrano prevedere alcunché per le ipotesi - come quella in questione - in cui la banca applichi un tasso diverso rispetto a quello indicato in contratto.

Il Collegio di Napoli (cfr Decisione 6646/17), esaminando un caso del tutto analogo, ha condannato l'intermediario a ricalcolare il piano d'ammortamento applicando il tasso leasing indicato in contratto – anziché quello maggiore scorrettamente applicato – e a restituire quindi la differenza indebitamente percepita. Tale soluzione parte dal presupposto per il quale nel momento in cui in un contratto è stato indicato il tasso leasing da applicarsi al finanziamento, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola: questa è pienamente valida e il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento di predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione.

In altre parole, **la banca ha indicato in contratto un tasso leasing, ma ha poi applicato un tasso di interesse superiore**: conseguentemente dovrebbe essere condannata a riformulare il piano d'ammortamento applicando il tasso leasing indicato in contratto.

Tuttavia la parte ricorrente nella domanda **chiede che venga riscontrata la violazione dell'art. 117 del TUB e conseguentemente venga applicato al contratto un tasso di interesse differente da quello contrattualmente pattuito** e corrispondente al tasso nominale minimo dei BOT annuali o di altri titoli similari.

Tale richiesta, per i motivi sopra richiamati, non può essere accolta e pertanto il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*